



STATUTO “Ingrate ETS”

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

Ingrate ETS è un Ente del Terzo Settore ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), di seguito indicato come CTS.

Ingrate ETS, utilizza negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la denominazione di “Ingrate E.T.S. (Ente del Terzo Settore)”, o “Ingrate E.T.S.”, o “Ingrate ETS”.

Ingrate ETS è una libera associazione con sede legale nel comune di Firenze e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo e finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può produrre e distribuire attività artistiche inerenti spettacoli teatrali, musicali, televisivi, cinematografici, mostre grafiche, fotografiche e pittoriche, danza e qualsiasi attività di promozione culturale, sia in Italia che all'estero.

In particolare l'Associazione si prefigge di:

a - produrre e dirigere spettacoli dal vivo, spettacoli concernenti manifestazioni miste, proiezioni, organizzare mostre, conferenze e dibattiti;

b - organizzare corsi di qualsiasi disciplina artistica nonché attività ricreative per bambini;

c - creare e gestire ludoteche;

d - svolgere attività di formazione professionale organizzando in proprio e per conto terzi seminari, laboratori e corsi di aggiornamento nel campo della comunicazione con ampio margine di intervento sulla interconnessione e la contaminazione dei diversi linguaggi espressivi e artistici;

e - curare produzione, pubblicazione e diffusione dei materiali riguardanti le attività e i risultati del gruppo e di terzi ivi compresi testi letterari e musicali, riproduzione di opere figurative e architettoniche, documentazioni fotografiche e cinematografiche, audio e video, registrazioni, pubblicazioni e divulgazioni di materiali informatici e quanto altro possa rientrare nei fini dell'Associazione;

f - collaborare temporaneamente o permanentemente con persone, gruppi o enti, anche stranieri che agiscano in qualsiasi settore culturale e artistico;

g - produrre e distribuire spettacoli di qualsiasi disciplina artistica;

h - gestire spazi per attività artistiche e culturali, previste per fini sociali;

i - elaborare forme di direzione artistica e organizzare progetti, rassegne, mostre, festival, conferenze, incontri, proiezioni, concernenti manifestazioni di promozione culturale in generale;

l - promuovere ogni altra iniziativa e svolgere ogni altra attività tendente alla realizzazione dei fini sociali.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

ART. 3

(Attività di interesse generale)

L'Associazione persegue le *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2, mediante lo svolgimento delle seguenti *attività* di interesse generale, di cui all'art. 5 del CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla legislazione vigente, e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'Associazione. Sarà cura del Consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dovrà essere documentato nella relazione al bilancio d'esercizio.

L'Associazione potrà esercitare raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 4

(Condizioni di ammissione degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa.

Qualsiasi persona può iscriversi all'Associazione indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa, purché ne condivida scopi e finalità.

I sodalizi aderenti ad Ingrate ETS sono retti da propri statuti e conservano autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, e-mail, recapito telefonico, unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di sessanta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la comunicazione al nuovo socio dell'iscrizione del suo nominativo nel libro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda, comunicato entro il termine di sessanta giorni o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- consultare i libri associativi previa richiesta scritta al Presidente tramite presa visione diretta presso la sede dell'Associazione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale, all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

ART. 6 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità ad Ingrate ETS, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo. L'Assemblea delibera con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

L'associato che manchi di pagare la quota associativa nelle modalità di versamento e nei termini annualmente stabiliti dall'Assemblea e comunque entro 10 giorni dalla richiesta da parte del Presidente o del Consiglio direttivo deve intendersi automaticamente escluso.

Le quote ed i contributi associativi non possono essere trasmessi ad altri.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. In caso di perdita della qualità di socio le quote ed i contributi restano acquisiti al Patrimonio dell'Associazione. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 **(Sospensione del socio)**

Nei casi previsti dall'Art. 6, il Consiglio direttivo, anziché attivare direttamente la procedura di esclusione, può, in via preventiva, deliberare la "sospensione cautelare" dell'associato o del soggetto collettivo. La deliberazione di sospensione dovrà prevedere di porre fine immediatamente al comportamento imputato, e un congruo periodo di tempo per rimediare agli eventuali danni e per controllare che i fatti imputati non abbiano a ripetersi.

ART. 8 **(Patti federativi e protocolli d'intesa)**

Possono essere stipulati patti federativi e protocolli di intesa con altre associazioni e/o Enti Pubblici e/o privati. I termini, gli obblighi e le condizioni saranno determinati dal Consiglio direttivo.

ART. 9 **(Organi e cariche)**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo o Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo qualora previsto dall'Assemblea o obbligatorio per legge.

Sono cariche associative:

- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

ART. 10 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare al massimo un altro associato.



La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 CTS;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre in prima convocazione, la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

ART. 11

(Consiglio direttivo o Organo di amministrazione)

Il Consiglio direttivo (Consiglio) è l'organo di amministrazione di Ingrate ETS ai sensi dell'art. 26 CTS.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre eventuali specifici regolamenti sociali interni relativi all'attività sociale;
- determinare le modalità di tesseramento e l'entità delle quote associative;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e proporre l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà di Ingrate ETS o ad essa affidati;

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti stabilito dall'Assemblea che provvede ad eleggerlo. I membri del Consiglio direttivo durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Fa parte di diritto del Consiglio direttivo il Presidente che viene eletto direttamente dall'Assemblea. Il Consiglio direttivo una volta eletto, nomina nel proprio ambito il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. A discrezione del Consiglio direttivo, lo svolgimento delle funzioni di Tesoriere può essere attribuito al consigliere cui sia attribuita la carica di Vicepresidente o la carica di Segretario.

I consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla reintegrazione con il subentro attingendo alla lista dei non eletti alle precedenti elezioni partendo dal primo. Ove alle precedenti elezioni non vi siano stati ulteriori candidati oltre agli eletti, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti. I consiglieri neoeletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento il Presidente, o in caso di suo impedimento il Vicepresidente o in subordine il consigliere più anziano dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

ART. 12 (Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti, ed ha le seguenti funzioni:

- esercita i compiti di rappresentanza politica e di collegamento esterni inerenti ai rapporti di Ingrate ETS;
- ha la rappresentanza legale e giudiziale di Ingrate ETS sia per l'ordinaria che la straordinaria amministrazione;

- convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea;
- assicura il regolare funzionamento degli organismi e delle strutture;
- convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo e del nuovo Presidente almeno un mese prima della scadenza del mandato.

Il Presidente, nello stesso espletamento delle sue funzioni, può farsi assistere da persone all'uopo delegate. Il Presidente può delegare compiti propri e funzioni mediante delega scritta e accettazione del preposto.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. In caso del venir meno della figura del Presidente, il Vicepresidente dovrà provvedere a convocare l'Assemblea, entro 90 giorni, per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio direttivo.

ART. 13 (Vicepresidente)

Il Vicepresidente, è eletto dal Consiglio al suo interno e coadiuva il Presidente con specifici incarichi. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente il Vicepresidente ne assume le facoltà per gli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea da lui convocata.

ART. 14 (Segretario)

Il Segretario garantisce il funzionamento della struttura associativa; segue le questioni dell'organizzazione, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura il tesseramento, la raccolta dei dati, e propone le soluzioni all'organo di governo.

ART. 15 (Tesoriere)

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

ART. 16 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 30 del CTS.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 del CTS.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 **(Organo di revisione)**

L'Organo di revisione è nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 31 del CTS.

L'Organo di revisione, ha il compito di controllare l'andamento amministrativo, la regolare tenuta e gestione della contabilità, e la corrispondenza dei bilanci, delle scritture contabili, la legittimità delle operazioni contabili, delle scritture contabili e la corrispondenza di questi alle deliberazioni e/o regolamenti corrispondenti.

Esso presenta annualmente al Consiglio direttivo una relazione sul bilancio di esercizio.

I membri dell'Organo di revisione sono invitati di diritto alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

ART. 18 **(Patrimonio)**

Il patrimonio di Ingrate ETS è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti ad Ingrate ETS nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sono fonti di finanziamento:

- i proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
- i proventi ricavati dalle attività e dai servizi svolti per il corpo sociale;
- le quote associative, nonché i contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati;
- i proventi derivanti da partecipazioni societarie;
- le erogazioni, le oblazioni volontarie, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati;
- le sottoscrizioni e le raccolte di fondi mediante la realizzazione di concorsi a premi secondo le vigenti normative;
- i proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del CTS;
- i fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- i contributi provenienti dai sodalizi, dai singoli associati e da Pubbliche Amministrazioni;
- ogni altra entrata pubblica o privata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

ART. 19 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20

(Attività di volontariato e rapporti di lavoro)

Per quanto concerne le attività di volontariato e i rapporti di lavoro si applicano le disposizioni previste dal CTS.

ART. 21

(L'Esercizio sociale e il Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale inizia con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio deve avere la forma e i contenuti previsti dall'art. 13 del CTS e dalla legislazione vigente.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 22

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 14 c.1 del CTS l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare nel proprio sito Internet, il bilancio sociale.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori al limite previsto dall'art. 14 c.2 del CTS l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 23

(Libri sociali obbligatori e modalità di consultazione)

L'associazione deve tenere i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del CTS.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le seguenti modalità:

- 1) fare richiesta scritta al Presidente per il libro di cui si intende prendere visione;
- 2) specificare la motivazione, che deve essere circoscritta;
- 3) in caso di accoglimento della richiesta da parte del Consiglio direttivo, il Presidente permette entro trenta giorni la consultazione del libro nei locali della sede stabilendo il giorno e l'orario di consultazione;

5) in caso di rigetto della richiesta, l'interessato può ricorrere all'Assemblea, la quale si pronuncerà in maniera insindacabile alla successiva adunanza e comunque entro tre mesi dal ricevimento del ricorso.

ART. 24 **(Modalità Telematica)**

La partecipazione alle varie riunioni e/o le votazioni possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nell'eventuale regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

ART. 25 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS lo scioglimento di Ingrate ETS può essere deliberato unicamente dall'Assemblea, appositamente convocata, che delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti. In deroga a quanto stabilito dall'art.7, per l'Assemblea che delibera lo scioglimento tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere per lo meno 30 giorni.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, con le modalità previste dall'articolo 9 del CTS, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea che delibera lo scioglimento, o in mancanza dalla Fondazione Italia Sociale. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 26 **(Norma finale)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, valgono le norme vigenti in materia ed in particolare quelle del CTS.

A decidere per eventuali controversie è competente il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig.ra Letizia Renzini

Sig.ra Luisa Zuffo

Sig. Fabrizio Massini

Firenze, 2 aprile 2021



3 2612 23/04/2021

0,00
200,00

TZM21L002612000II
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZM



[Handwritten signature]